



Coro Polifonico" D.Brunori"

Via Carducci,29 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)

Email: davidbrunori@oasi-brunori.info

www.oasi-brunori.info

CF e Partita Iva: 01485390429

Moie di Maiolati, 18 agosto 2025

Oggetto: Assemblea Straordinaria dei Soci

Della riunione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Cultura "L'Oasi – Coro Polifonico David Brunori", tenuta il giorno 18 agosto 2025 alle ore 21,05 in prima convocazione, presso la sede provvisoria in Piazza Santa Maria, 6 a Moie di Maiolati Spontini (An) come comunicato dal Presidente in data 13.8.2025 con strumenti telematici, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica art. 9, comma 6 dello Statuto, come da richiesta di integrazioni ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020 della Giunta Regionale della Regione Marche Direzione Politiche Sociali Ufficio Regionale RUNTS con nota prot. 1025192/04/08/2025.

Sono presenti i soci:

Amici Daniela
Amici Lodovica
Bardelloni Elena
Brizzi Michele
Cantiani Luigi
Cardinali Loretta
Ferretti Tiziana
Fioretti Anna Rosa
Gianfelici Paola
Mancini Patrizia
Mazzarini Olivio
Merenda Patrizia
Morgese Martino
Paccagnani Luca
Pirani Franco
Rubechini Rita
Segnan Silvia
Taliani Alessandra
Vignati Laura



I soci Alessandrini Giulia e Tobaldi Tiziana hanno delegato a rappresentare, ai sensi di legge, rispettivamente i soci Segnan Silvia e Vignati Laura.

Presiede la riunione il Presidente Luigi Cantiani, assistito, su designazione unanime dei presenti, dal Segretario Loretta Cardinali. In apertura i presenti constatano la regolare convocazione dell'Assemblea, constatano la presenza del numero legale e dichiarano l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) Modifica art. 9, comma 6 dello Statuto, come da richiesta di integrazioni ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020 della Giunta Regionale della Regione Marche Direzione Politiche Sociali Ufficio Regionale RUNTS con nota prot. 1025192/04/08/2025.

Il Presidente Cantiani ed il Segretario Cardinali illustrano all'assemblea le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione e le finalità delle stesse. In particolare, con nota prot. 1025192 del 4 agosto 2025 pervenuta a mezzo pec, la Regione Marche Giunta Regionale Direzione delle Politiche Sociali Ufficio Regionale RUNTS ha richiesto integrazioni ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020 in merito al procedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/17 e ss.mm. sezione b) associazioni di promozione sociale per l'Associazione "L'OASI-CORO POLIFONICO DAVID BRUNORI APS – ETS".

Nella nota viene rilevato che "l'art. 9 comma 6 dello statuto, nel disciplinare il procedimento di sostituzione dei Consiglieri cessati, sembra prevedere l'istituto della cooptazione; Secondo la nota ministeriale 18224/2021, che chiarisce la disciplina applicabile agli enti del Terzo Settore, 'si ritiene che per le associazioni del Terzo Settore non si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti'; si chiede la modifica statutaria nel rispetto e in conformità degli art. 26 e seguenti del C.T.S."

Pertanto, l'art. 9 comma 6 dello statuto viene sostituito come segue:

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Presidente dà lettura integrale del nuovo comma 6 dell'art. 9 rispetto allo Statuto in vigore. Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

Dopo la discussione del punto all'o.d.g. l'Assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche e di adottare il nuovo Statuto che si allega sotto la lettera "A" al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di inserirlo mediante le proprie credenziali di accesso nel portale del RUNTS al fine del perfezionamento della pratica di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii. per il perfezionamento dell'iscrizione.

Prima di sciogliersi l'Assemblea dà mandato al Presidente Luigi Cantiani nato a Jesi (An) il 16.6.1961 e residente a Rosora (An) in Via G. Verdi, 22B C.F. CNTLGU61H16E388J affinché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto.

Il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno e, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 21,36 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Firme

 Presidente Luigi Cantiani

 Segretario Loretta Cardinali

ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DI
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO COMUNALE DI ROSORA

ADUNANZA 27 AGO 2025 n. 532

per 3 posti 200,00
decreti, 00
per il DIRETTORE TERRITORIALE


Anna Mughetti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "L'OASI - CORO POLIFONICO DAVID BRUNORI APS" ETS

Art. 1

(Denominazione)

1.1 È costituita l'Associazione denominata "L'OASI - CORO POLIFONICO DAVID BRUNORI APS" ETS, (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Sede e durata)

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Maiolati Spontini. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3

(Scopo e attività)

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà. In questo senso, l'Associazione si propone di:

I. Valorizzare, promuovere e diffondere il canto corale nell'aspetto educativo e culturale, operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale anche in collaborazione con il Comune di Maiolati Spontini e zone limitrofe, con una sezione adulti e una di voci bianche;

II. Conservare e divulgare la tradizione musicale popolare amatoriale;

III. Produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie con scopo solidaristico;

IV. Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

V. Organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;

VI. Organizzare concerti, rassegne corali e musicali in genere, iniziative culturali formative e di spettacolo attinenti al mondo della musica anche in collaborazione con altre Associazioni civili e religiose, puntando sempre ad offrire proposte di alto livello qualitativo e artistico;

VII. Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

VIII. Sensibilizzare sulle problematiche ambientali e promuovere iniziative ad esse associate;

IX. Valorizzare l'ambiente, il territorio ed i beni culturali;

X. Promuovere tutte le forme espressive, in particolare, la musica, la pittura, la scultura, la fotografia, il cinema, gli audiovisivi, il teatro e la scrittura;

XI. Promuovere le attività ludiche, educative e formative;

XII. Promuovere interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza ed elaborazione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche nell'ambito del disagio sociale;

XIII. Organizzare manifestazioni a scopo benefico;

L'Associazione realizza i fini di cui sopra mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 lett. i) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- manifestazioni artistiche (concerti e spettacoli)
- eventi culturali.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del D.lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, sempreché abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

3.2 L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si terrà opportune.

Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

3.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

3.5 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Art. 4

(Associati)

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 Se il numero degli associati scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del D.Lgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 Gli associati hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

4.5 L'Associato ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 Gli Associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5

(Ammissione degli Associati)

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

- i dati identificativi del soggetto;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 30 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 6

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

6.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- dimissioni (recesso) dell'associato da comunicarsi in forma scritta e motivata al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla restituzione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei garanti (ove eletto)

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.



7.3 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 8

(Assemblea degli Associati)

8.1 L'Assemblea ordinaria degli Associati è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 4 del presente Statuto ed ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea ordinaria è convocata, altresì, ogniqualevolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno 1/5 un quinto degli associati con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto esposto all'interno dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea o mediante avviso comunicato per posta elettronica o altri strumenti telematici a ciascun associato, lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.6 Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Per l'associato minore di età il suddetto diritto sarà esercitato da chi ha la responsabilità genitoriale o tutelare. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta

anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

8.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

8.8 L'Assemblea straordinaria Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre, la presenza di almeno 1/3 degli associati ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 4/5 degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.10 Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni riguardanti le persone avverranno a scrutinio segreto.

8.11 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

8.12 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.13 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 9

(Consiglio direttivo)

9.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- formula i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- decide sull'ammissione degli aspiranti soci;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- decide sulle modalità di partecipazione sulle attività organizzate da terzi;
- propone all'Assemblea straordinaria eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- sceglie il Maestro del Coro polifonico;
- provvede ad inoltrare le opportune richieste di sovvenzione allo Stato e agli enti locali nonché a tutti i soggetti che possono contribuire a sostenere le finalità dell'Associazione;
- elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario e tutte le cariche necessarie per l'assolvimento di tutte le sue funzioni e, in tale esercizio può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, della collaborazione di particolari commissioni, per le quali fissa, all'atto della loro istituzione, la composizione, i limiti di azione e di tempo; può, inoltre, avvalersi della collaborazione

volontaria di cittadini non soci in grado, per le competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di particolari programmi.

- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale
- assegna eventuali deleghe e istituisce gruppi o sezioni di lavoro
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente in materia.

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero stabilito dall'Assemblea stessa e comunque da un numero dispari di membri non inferiore a 5 tutti nominati dall'Assemblea degli associati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente le persone fisiche associate.

9.4 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

9.5 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi a tre riunioni o rimane continuamente assente per sei mesi, in assenza di giustificato motivo.

9.6 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

9.7 Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese, senza ulteriore avviso, in giorno stabilito all'atto del suo insediamento; ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta 1/3 dei componenti o su convocazione del Presidente mediante avviso comunicato per posta elettronica o altri strumenti telematici a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo con indicazione dell'ordine del giorno almeno 5 giorni prima salvo i casi di urgenza. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.9 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.10 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10

(Presidente del Consiglio direttivo)

10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato e quello dell'Assemblea, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Consigliere più anziano. Al Presidente ed al Vice Presidente compete la facoltà di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali. Il Presidente è autorizzato ad effettuare pagamenti, ad eseguire incassi, rilasciando le relative quietanze liberatorie, ad accettare eredità e donazioni da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati.

Art. 11

(Collegio dei garanti)

11.1 Il Collegio dei garanti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre componenti che non siano già membri di altri organismi dirigenti. I suoi componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

11.2 Il Collegio è garante della esatta esecuzione delle delibere votate dall'Assemblea e/o dal Consiglio direttivo.

Giudica e sana le controversie sorte nell'ambito dell'Associazione tra soci, tra dirigenti e tra quest'ultimi ed i soci.

Il Collegio dei garanti è organo di appello, su istanza di parte, contro le sanzioni inflitte dal Consiglio direttivo a soci e/o dirigenti.

Il Collegio di garanti delibera a maggioranza e delle riunioni viene redatto specifico processo verbale.

Le delibere del Collegio dei garanti sono appellabili in seconda e definitiva istanza con ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 12

(Organo di controllo)

12.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

12.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

12.4 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

12.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.



Art. 13

(Revisione legale dei conti)

13.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

13.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

(Patrimonio)

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

14.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

15.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

15.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

15.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 17

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.

